


COMUNE di PALU'
(PROVINCIA DI VERONA)



**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO E RELATIVO
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

INDICE

Art. 1) - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2) - Principi generali	3
Art. 3) - Definizioni	4
Art. 4) - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza	5
Art. 5) - Strumenti	5
Art. 6) - Uso delle telecamere	5
Art. 7) - Responsabile e incaricati del trattamento dei dati.....	6
Art. 8) - Incaricati del trattamento dei dati personali.....	5
Art. 9) - Utilizzazione dei dati	7
Art. 10) - Modalità di accesso ai dati registrati.....	8
Art. 11) - Procedure per l'accesso alle informazioni registrate	8
Art. 12) - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	7
Art. 13) - Conservazione e cancellazione dei dati	8
Art. 14) - Notificazione	9
Art. 15) - Misure di sicurezza dei dati.....	11
Art. 16) - Cessazione del trattamento dei dati.....	9
Art. 17) - Informativa agli utenti.....	12
Art. 18) - Diritti dell'interessato.....	12
Art. 19) - Trasmissione.....	12
Art. 20) - Norma transitoria e di rinvio	13
Art. 21) - Entrata in vigore	13

Allegato 1

Allegato 2

Art. 1) - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza installato nel territorio del Comune di Oppeano e nei Comuni di Ronco all'Adige, Belfiore e Palù, riuniti in convenzione per la gestione in forma associata dei

servizi di polizia locale, gestito ed impiegato dai singoli Comandi di Polizia Locale ubicati nei rispettivi Comuni di appartenenza, ne regola l'uso, i limiti dello stesso e garantisce che:

- a) il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, e dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od Associazione coinvolti nel trattamento;
- b) l'uso del sistema avvenga nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dal Provvedimento generale del Garante sulla Videosorveglianza del 29.04.2004 che ha rafforzato le garanzie per i cittadini in relazione al trattamento di dati personali mediante videosorveglianza, dalla circolare n. 558/421.2/70/456 dell'8/2/2005 del Ministero degli interni dipartimento della sicurezza pubblica in materia di videosorveglianza, dalla Delibera 19 aprile 2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che disciplina le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di Enti Locali" e della Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 08.04.2010 "Provvedimento in materia di videosorveglianza".

Art. 2) - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di **liceità, necessità, proporzionalità e finalità**, così dettagliati:
 - a) principio di **liceità**: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di Trattamento dei Dati Personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
 - b) principio di **necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate anonimamente o con opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo ove necessario;
 - c) principio di **proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
 - d) principio di **finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi". I Comuni appartenenti alla convenzione intendono perseguire, attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, gli obiettivi rispondenti alle funzioni istituzionali proprie demandate agli Enti, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003, al quale si rinvia per tutto

quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento. In particolare, le finalità perseguite sono quelle stabilite dall'art.4, comma 1.

Art. 3) - Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso organizzato di dati personali, raccolti in un'unità dislocata presso gli Uffici della Polizia Locale, accessibili esclusivamente attraverso l'utilizzo del software installato nella centrale operativa ;
 - b) per "**trattamento dati**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio degli strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, acquisita tramite rilevamenti (audio/video) effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**titolare del trattamento**", i Comuni convenzionati, nella persona dei relativi Sindaci pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile del trattamento**", il responsabile del servizio di Polizia Locale;
 - f) per "**incaricati**", gli Ufficiali e gli Agenti del servizio di Polizia Locale, nominati dal responsabile del trattamento;
 - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
 - l) per "**Codice**", il D.Lgs.n.196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali ";
 - m) per "**Garante**", l'Autorità di cui all'art.153 del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 4) - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata:
 - a) a supportare, in caso di manifesta necessità, le forze dell'ordine nel prevenire e scoraggiare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di micro e macro criminalità commessi sul territorio, e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a vigilare sull'integrità, conservazione e tutela degli immobili pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - c) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;
 - d) ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio;
 - e) ad identificare, in tempo reale, i luoghi di ingorgo viabilistico per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e, di conseguenza, per comunicare agli utenti percorsi alternativi ed ogni altra notizia sulla viabilità locale; tale intervento potrà avvenire anche per mezzo di pannelli luminosi di segnalazione e comunicazione;
 - f) vigilare sul traffico, precisando che i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ad eccezione di quelle inerenti incidenti stradali e di quelle aventi rilevanza penale.

2. L'archivio dei dati registrati costituisce, per il tempo di conservazione successivamente stabilito, un patrimonio informativo per le finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

Art. 5) - Strumenti

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su un'infrastruttura composta da tecnologie: wireless, fibra ottica, rame; usa telecamere fisse e dome ed è supportato da sistemi di registrazione digitale che rendono possibile visualizzare/gestire "in locale" quanto ripreso su computer dotati di apposito software gestionale, oppure da remoto tramite semplice accesso ad internet con inserimento di login e password.
2. Il sistema è protetto da password personali (con tre livelli di gerarchia: Admin= può fare tutto, SuperUser= può fare solo quello che è concesso dall'Admin, User= può solo visionare) e reso accessibile soltanto ai Responsabili incaricati del trattamento od a persone da loro delegate.

Art. 6) - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere è predefinita con atto formale dal responsabile della P.L. su indicazione del Sindaco di ogni singolo Comune appartenente alla Convenzione, ed eseguita dai tecnici della ditta fornitrice delle telecamere, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art.11 del Codice, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.

2. La suddetta posizione non può essere variata se non su indicazione dei responsabili e dietro comprovate esigenze.

3. È vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo, causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo immediate o recidive, segnalate ai responsabili o ai loro delegati;
 - c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque - compatibilmente con le caratteristiche della strumentazione utilizzata - la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti, nel caso in cui le Forze dell'Ordine abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi, previa informazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7) - Responsabile e incaricati del trattamento dei dati

1. Il Comandante/Responsabile del Servizio della Polizia Locale di ogni singolo Comune è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Tale designazione sarà resa efficace con atto formale da parte del titolare del trattamento dei dati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente provvedimento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e disposizioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.
5. Il responsabile individua a sua volta, con atto scritto di concerto con il Sindaco, tra gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, i soggetti incaricati del trattamento dei dati, selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 65/1986.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.

Art. 8) – Incaricati del Trattamento dei dati personali

1. Gli incaricati del trattamento materiale, individuati come esposto all'articolo precedente e per un tempo precisato, devono elaborare i dati

personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Il responsabile vigila sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità di istituzione del sistema.

2. Gli incaricati saranno sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.
3. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino, in via principale o residuale, un trattamento dati derivanti dalla raccolta delle immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
4. L'incaricato al trattamento ha l'obbligo di:
 - trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - effettuare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui al presente regolamento;
 - accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 9) - Utilizzazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità enunciate dal presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - selezionati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; in ogni caso la conservazione non dovrà superare i periodi di tempo stabiliti dal successivo art. 13;
 - trattati, con riferimento alle finalità di analisi e controllo del traffico, incidenti stradali aventi rilevanza penale di cui al precedente art. 4, lett. f), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato e, in ogni caso, successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I siti di controllo oggetto di attivazione sono stati indicati dai Sindaci firmatari della convenzione secondo le finalità di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. d.
3. Le telecamere installate saranno in posizione orientabile tipo "dome" o "fisso".

4. I siti di monitoraggio di cui sopra potranno essere successivamente estesi sul territorio di ogni singolo Comune ove sia richiesto dal Sindaco o per comprovata necessità e potranno inoltre essere installate telecamere con modalità di ripresa diversa, ove ciò si ritenga opportuno o necessario.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su apposito monitor.
6. In base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori), è vietato l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti sia propri che di altri datori di lavoro pubblici o privati.
7. E' vietato l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati, o per finalità di promozione turistica e sociale; i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salve le esigenze di polizia o di giustizia.
8. L'impianto dovrà evitare la ripresa sistematica di luoghi privati.

Art. 10) - Modalità di accesso ai dati registrati

L'accesso ai dati registrati è consentito esclusivamente al responsabile del trattamento ed agli incaricati addetti ai servizi da essi designati.

Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro informatico su cui saranno indicati l'identità completa della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita dello stesso.

Oltre agli incaricati, ogni altro soggetto potrà accedere ai dati esclusivamente munito di autorizzazione scritta e motivata rilasciata dai responsabili del trattamento, recante espressa e specifica indicazione circa tempi e modalità dell'accesso e ragioni del medesimo.

Art. 11) - Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

1. Le riprese effettuate saranno visibili presso la centrale operativa di Oppeano per tutti i Comuni e presso le centrali operative dei singoli Comuni per i rispettivi territori. Esse saranno visualizzate unicamente dal personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi,

archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Potranno essere solamente attivate unità distaccate per la sola visualizzazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle norme del trattamento dei dati personali, presso la centrale operativa della Polizia di Stato o la locale stazione Carabinieri. Le immagini registrate saranno utilizzate unicamente dal personale di Polizia Giudiziaria e solo a seguito di denuncia o di acquisizione di notizia di reato. L'impianto è dotato di un sistema di protezione di accesso ai dati che garantisce l'impossibilità di visione delle immagini registrate da parte dei non legittimati.

2. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate.

Art. 12) – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, gli incaricati della videosorveglianza provvederanno a darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al presente regolamento, il responsabile del trattamento procederà alla conservazione delle stesse per il tempo necessario indicato dagli organi competenti di cui al punto 1.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia su indicazione e/o mandato dell'Autorità Giudiziaria.
4. Al fine di utilizzare a pieno le potenzialità del sistema di videosorveglianza, nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate in zone video controllate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del trattamento e gestione dei dati, previa autorizzazioni di cui al comma 3.

Le procedure per l'accesso alle immagini possono essere attivate: sulla base di denunce di reati da parte dei cittadini, mediante segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli organi di Polizia Giudiziaria, oppure a seguito di fattispecie penali che vengono rilevate direttamente dagli operatori di Polizia Giudiziaria nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le immagini registrate potranno essere stampate e riversate dal sistema su supporti magnetici o digitali per essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ogniqualevolta si sia in presenza di un reato.

È, comunque, vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 13) - Conservazione e cancellazione dei dati

1. La conservazione dei dati registrati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

Considerato che per i Comuni della convenzione l'attività di videosorveglianza è anche finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato *"ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"*.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti/accaduti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

2. Trascorsi i termini di cui sopra i dati verranno automaticamente cancellati.
3. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 14) - Notificazione

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito, le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, qualora riguardino immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 15) - Misure di sicurezza- sicurezza dei dati

1. Sono adottate le misure minime previste dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 (escluso punto h), nonché dall'allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/03, recante "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".
2. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala di controllo situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati registrati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.
4. L'ambiente dove verranno installate le apparecchiature di controllo, di registrazione e di conservazione dei dati, dovrà essere realizzato all'interno dei locali della Polizia Locale, non dovrà essere accessibile né visibile al pubblico e dotato di sistemi di protezione attivi e passivi contro eventuali intrusioni.

Art. 16) – Cessazione del Trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, ogni singolo Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Art. 17) - Informativa agli utenti

1. Ogni singolo Comune, in prossimità dei cartelli che segnalano l'ingresso nei rispettivi territori, nonché nelle strade e nelle piazze ed in tutte le aree in cui sono posizionate le telecamere, si impegna ad affiggere una adeguata segnaletica, così come individuata nell'allegato grafico al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 29.04.2004 e della Delibera del Garante 08.04.2010 "Provvedimento in materia di videosorveglianza", su cui venga riportata la seguente dicitura: *"Comune di - Area videosorvegliata. La rilevazione è effettuata dal Corpo di Polizia Locale del Comune di"*.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve inglobare il simbolo della telecamera.
3. Ogni singolo Comune si obbliga a comunicare ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, all'eventuale incremento dimensionale dello stesso, come pure la eventuale successiva cessazione del trattamento. Ciò potrà avvenire anche mediante l'affissione all'Albo Pretorio e nei luoghi di pubblico ritrovo dei Comuni convenzionati di appositi manifesti informativi e/o del presente regolamento. Negli stessi avvisi dovrà essere data descrizione aggiornata dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere.

Art. 18) - Diritti dell'interessato

1. È assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, come previsto dal titolo II dello stesso. In particolare, ai medesimi è garantito di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza od il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
2. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati, formulata secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice, deve riguardare tutti i dati attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice. A tal fine, la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione od allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzii un'immagine riconoscibile dell'interessato.
3. Sarà cura del responsabile o suo delegato provvedere senza ritardo, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, all'evasione della richiesta.
4. Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19) - Trasmissione

1. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia, al Garante, al Procuratore della Repubblica di Verona, al

Prefetto di Verona, nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla Questura di Verona, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed agli Organi di Polizia Giudiziaria del territorio.

Art. 20) - Norma transitoria e di rinvio

1. La responsabilità del servizio di trattamento dati personali di cui all'art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, opera a far data dalla consegna del sistema di videosorveglianza completo in ogni sua parte.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si attuano le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 21) - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto anche dagli allegati n. 1 e n. 2, entra in vigore decorsi i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio di ogni singolo Comune aderente alla convenzione del provvedimento approvati.

ALLEGATO 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto e, comunque, tali operazioni dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati i dati in esso presenti.
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - a) al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - b) per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - c) all'amministratore di sistema informatico del Comune, che ogni Sindaco (in qualità di titolare del trattamento) provvederà a nominare con atto formale e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del responsabile del trattamento o del titolare.
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi al sistema e alla visione dei dati dovranno essere registrati mediante l'annotazione su apposito registro, nel quale dovranno comunque essere riportati:

- a) la data e l'ora dell'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al responsabile del trattamento indicato nell'informativa.
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso in cui le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso in cui le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - a) il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - b) indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - c) presenza di altre persone;
 - d) attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.